

ASN-Cisl

*Statuto approvato dal 1° Congresso Confederale, 11-14 novembre 1951, e modificato dal 2° Congresso Confederale, 23-27 aprile 1955, dal 3° Congresso Confederale, 19-22 marzo 1959, dal 4° Congresso Confederale, 10-13 maggio 1962, dal 5° Congresso Confederale, 22-25 aprile 1965, dal 6° Congresso Confederale, 17-20 luglio 1969, dal 7° Congresso Confederale, 18-21 giugno 1973, dall'8° Congresso Confederale, 14-18 giugno 1977.*

## Preambolo

### *Patto di unificazione delle forze sindacali democratiche*

#### I

Le forze sindacali resesi libere ed indipendenti da ogni forma di influenze esterne, convinte che, senza la faziosità di chi voleva fare dei sindacati veri e propri strumenti di partito, l'esperimento unitario iniziato dopo la liberazione si sarebbe potuto realizzare, solennemente concordano e decidono di riunificarsi in una sola organizzazione.

#### II

La nuova organizzazione sorge per stringere in un unico volontario vincolo sindacale tutti i lavoratori italiani che — convinti della necessità di respingere un sindacalismo fondato, ispirato e diretto da correnti politiche ed ideologiche — vogliono impostare il movimento sindacale all'autogoverno delle categorie esercitato nel quadro della solidarietà sociale e delle esigenze generali del Paese.

#### III

La nuova organizzazione unificata afferma la sua decisa volontà di tutelare la dignità ed il rispetto della persona umana come condizione primaria di vera giustizia sociale e proclama i seguenti fondamentali diritti dei lavoratori, che prende solenne impegno di difendere e propugnare:

1) diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita, ed alla sua libera scelta;

2) diritto alla giustizia sociale, fondamentale mezzo di pace duratura nella convivenza civile;

3) diritto all'inserimento delle forze di lavoro negli organi che determinano gli indirizzi della politica economica del Paese;

4) diritto alla garanzia ed alla stabilità della occupazione, nella più ampia libertà individuale e familiare;

5) diritto all'assistenza ed alla previdenza contro ogni concessione paternalistica, da realizzare attraverso una legislazione che garantisca stabilmente il soddisfacimento delle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie, in ogni tempo e luogo ed ogni evenienza della vita;

6) diritto alla costituzione di libere organizzazioni sindacali democratiche ed al libero esercizio della loro azione sindacale, ivi compreso il diritto di sciopero, per la legittima difesa degli interessi di chi lavora;

7) diritto alla rappresentanza dei lavoratori negli organismi che esistono o possono esistere, in modo da rendere determinante l'influenza del mondo del lavoro sugli orientamenti sociali della vita nazionale;

8) diritto all'immissione delle forze del lavoro nella gestione e nel possesso dei mezzi di produzione.

#### IV

Sulla base di questi fondamentali diritti dei lavoratori liberi, la nuova organizzazione si propone i seguenti obiettivi:

1) associare tutte le categorie di lavoratori in sindacati democratici, indipendenti da qualsiasi influenza esterna, sia politica che ideologica e mirante esclusivamente alla difesa degli interessi dei lavoratori ispirati al principio della supremazia del lavoro sul capitale, essendo il lavoro la più alta espressione di dignità dell'essere umano;

2) elevare, nel quadro e nello spirito della più ampia solidarietà, il tenore di vita dei lavoratori ed in particolare le condizioni economiche e sociali delle categorie meno progredite, al fine di assicurare a tutti, sul piano economico e culturale, una condizione di vita adeguata allo sviluppo civile della Nazione;

3) realizzare concretamente il principio del pieno impiego di tutte le energie lavorative del Paese, anche attraverso l'impulso alla istruzione tecnica e professionale dei lavoratori per conseguire la migliore qualificazione della mano d'opera;

4) promuovere con ogni mezzo ed anche mediante radicali riforme, la migliore utilizzazione di tutte le risorse attuali e potenziali della Nazione;

5) promuovere con ogni mezzo la solidarietà economica tra i popoli e far riconoscere il principio della libera circolazione del lavoro nel mondo e del libero accesso alle materie prime;

6) stabilire ed intensificare i rapporti di fraterna collaborazione con organizzazioni sindacali democratiche di altri Paesi, allo scopo di contribuire al benessere generale ed alla pace tra i popoli.

Roma, addì 30 aprile 1950

## Capitolo I - Princìpi e scopi

*Art. 1* — E' costituita la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) con sede in Roma.

*Art. 2* — La Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori si richiama e si ispira, nella sua azione, ad una concezione che, mentre vede la personalità umana naturalmente svolgersi attraverso l'appartenenza ad una serie organica di comunità sociali, afferma che al rispetto delle esigenze della persona debbono ordinarsi Società e lo Stato.

Le posizioni che essa prende dinanzi ai problemi della organizzazione economica e sociale mirano a realizzare la solidarietà e la giustizia sociale, mediante le quali si consegue il trionfo di un ideale di pace.

Essa ritiene che le condizioni della economia debbono permettere lo sviluppo della personalità umana attraverso la giusta soddisfazione dei suoi bisogni materiali, intellettuali e morali, nell'ordine individuale, familiare e sociale.

Essa constata che le condizioni attuali del sistema economico non permettono la realizzazione di questo fine e pertanto ritiene necessaria la loro trasformazione, in modo da assicurare un migliore impiego delle forze produttrici ed una ripartizione più equa dei frutti della produzione tra i diversi elementi che vi concorrono, sul piano interno, mediante:

a) la partecipazione dei lavoratori alla gestione della unità produttiva e la loro immissione nella proprietà dei mezzi di produzione;

b) la partecipazione dei lavoratori alla programmazione ed al controllo dell'attività economica;

c) l'attuazione di radicali riforme atte alla utilizzazione, nell'interesse della collettività, di tutte le risorse del Paese;

sul piano internazionale mediante:

a) la solidarietà internazionale dei Sindacati lavoratori liberi e democratici;

b) l'unificazione economica dei mercati come premessa della unificazione politica degli Stati.

Essa intende promuovere queste trasformazioni con il libero esercizio della azione sindacale, nell'ambito del sistema democratico; e afferma che le organizzazioni sindacali devono separare le loro responsabilità da quelle dei raggruppamenti politici, dai quali si distinguono per natura, finalità e metodo di azione, e intende rivendicare costantemente la piena indipendenza da qualsiasi influenza esterna, e l'assoluta autonomia di fronte allo Stato, ai governi ed ai partiti.

Essa afferma che l'accoglimento del sindacato democratico e della sua azione nel seno della società civile organizzata determina una crescente ed inderogabile esigenza strutturale della stessa e costituisce una garanzia e una difesa dell'ordine democratico.

Pertanto, mentre si ispira al principio della supremazia del lavoro sul capitale e si impegna a perseguire il miglioramento delle condizioni economiche delle classi lavoratrici e la elevazione morale, culturale e sociale delle stesse, ritiene che il movimento sindacale e la sua possibilità di azione si basino su

una sola necessaria condizione: l'adesione libera e spontanea dei lavoratori all'organizzazione sindacale e la moltiplicazione della forza organizzativa di questa.

Decisa ad utilizzare al massimo le risorse formative proprie del movimento sindacale, essa intende, d'altra parte, fare appello al concorso delle forze intellettuali e morali capaci di servire alla preparazione dei lavoratori, in funzione delle responsabilità che loro incombono in un'organizzazione democratica della vita professionale ed economica, e della loro completa emancipazione.

Sviluppando la sua azione in difesa e rappresentanza degli interessi generali del lavoro, la Confederazione assume la piena responsabilità di questa azione, che essa determina nella totale indipendenza da ogni raggruppamento esterno.

*Art. 3* — La Confederazione provvede a:

- fissare gli indirizzi fondamentali di politica sindacale, economica, salariale ed organizzativa;
- rappresentare l'Organizzazione di fronte agli organi centrali del pubblico potere;
- esercitare l'azione di coordinamento e di collegamento nazionale ed internazionale tra le associazioni di categoria;
- programmare e gestire la formazione dei quadri;
- designare gli incarichi di rappresentanza sindacale;
- assistere, nel quadro degli indirizzi confederali, le organizzazioni di categoria nell'azione sindacale, predisponendo allo scopo tutti i necessari servizi;
- promuovere, coordinare e controllare l'attuazione ai vari livelli della Organizzazione degli indirizzi Confederali;
- regolare i rapporti tra organismi verticali e dirimerne i conflitti;
- realizzare i necessari interventi:

sugli organismi nazionali di categoria in caso di gravi o ripetute violazioni dello Statuto confederale, di mancato rispetto delle decisioni degli organi confederali, di violazione delle norme contributive confederali;

sulle strutture orizzontali, per i motivi di cui sopra, nonché per promuoverne l'efficienza;

— rappresentare le Federazioni di categoria o organismi simili confederati o su richiesta dei medesimi ovvero quando si tratti di questione di interesse generale:

- a) dinanzi ai pubblici poteri ed alla varie istituzioni;
- b) dinanzi alle organizzazioni dei datori di lavoro;
- c) dinanzi alle istituzioni ed organizzazioni internazionali.

Le specifiche competenze decisionali sono definite ai successivi articoli 16, 17, 20, 23, 24, 25.

## Capitolo II - Costituzione

*Art. 4* — Fanno parte della Confederazione le Federazioni Nazionali di categoria o organismi simili che, ispirandosi, nel loro Statuto e nella loro azione, ai principi esposti nell'art. 2, siano stati ammessi secondo le procedure di cui all'art. 6.

Gli organismi Regionali delle Federazioni fanno parte delle Unioni Sindacali Regionali, quelli subregionali fanno parte inoltre delle strutture Unionali corrispondenti secondo i criteri stabiliti dagli Statuti e dai regolamenti delle Unioni Regionali.

Spetta alle Federazioni ed organismi similari:

— promuovere e coordinare la costituzione e lo sviluppo dei propri organismi in ogni ambiente di lavoro e ai vari livelli categoriali;

— attuare, nell'ambito degli indirizzi e della programmazione confederale, iniziative intese a promuovere una larga formazione sindacale;

— studiare e proporre soluzione ai problemi economici e sociali settoriali, nel quadro delle indicazioni confederali;

— procedere alla stipulazione di contratti, accordi, regolamenti e protocolli collettivi di lavoro ai diversi livelli di competenza;

— esercitare tutte quelle funzioni che siano demandate alle organizzazioni categoriali in virtù di leggi, regolamenti statuti e disposizioni di organismi sindacali cui aderiscono, di enti o di poteri pubblici;

— promuovere e curare l'attuazione degli indirizzi confederali ai vari livelli dell'organizzazione e realizzare i necessari interventi verso eventuali politiche o comportamenti difformi, violazioni statutarie, inadempienze organizzative.

*Art. 5* — La Confederazione si articola sul piano territoriale in Unioni Sindacali Regionali e sub-regionali. Esse esplicano, in quanto di competenza, le stesse funzioni della Confederazione, di cui al precedente art. 3.

Le Unioni Sindacali Provinciali, si articolano in Unioni mandamentali, zonal e comunali secondo l'esigenza delle singole province.

*Art. 6* — Le Federazioni di categoria o organismi similari che intendono aderire alla Confederazione devono rivolgere domanda scritta alla Segreteria Confederale, corredata dai documenti indicati nel regolamento di attuazione e dalla dichiarazione che le Federazioni di categoria o organismi similari hanno preso conoscenza dello Statuto e del Regolamento della Confederazione e si impegnano ad uniformare ad essi la propria azione e ad apportare al proprio Statuto le modifiche necessarie per l'adeguamento a quello confederale.

L'ammissione è deliberata dal Comitato Esecutivo e convalidata dal Consiglio Generale, scaduti i termini di cui al comma seguente.

Contro le deliberazioni del Comitato Esecutivo è ammesso ricorso al Consiglio Generale entro trenta giorni dalla comunicazione.

*Art. 7* — Le singole Federazioni di categoria o organismi similari aderenti debbono informare la Segreteria Confederale di tutte le modifiche apportate al loro statuto e far conoscere i cambiamenti sopravvenuti nei loro organi direttivi.

Esse debbono, alla fine di ogni anno far conoscere i loro effettivi e presentare i loro bilanci.

La Segreteria Confederale ha facoltà di verifica.

*Art. 8* — Le radiazioni delle Federazioni di categoria ed organismi similari per grave e ripetuta inosservanza delle norme statutarie, sono pronunciate dal Consiglio Generale a maggioranza di 2/3 dei presenti.

*Art. 9* — Le disaffiliazioni delle Federazioni di categoria ed organismi simili possono essere decise solo dal rispettivo Congresso, convocato con apposito ordine del giorno.

*Art. 10* — Le somme versate alla Confederazione dalle Federazioni di categoria ed organismi simili dimissionari, sospesi o radiati, rimangono acquisite dalla Confederazione.

*Art. 11* — L'ammissione dei sindacati è pronunciata dalla rispettiva Federazione e convalidata dal Comitato Esecutivo Confederale. Contro la mancata convalida è ammesso ricorso entro trenta giorni al Consiglio Generale.

### Capitolo III - Organi della Confederazione

*Art. 12* — Sono Organi della Confederazione:

- 1) il Congresso Confederale
- 2) il Consiglio Generale
- 3) il Comitato Esecutivo
- 4) la Segreteria Confederale
- 5) il Collegio dei Sindaci
- 6) il Collegio dei Proviviri.

#### *Il Congresso Confederale*

*Art. 13* — Il Congresso Confederale è l'organo massimo deliberante della CISL. Esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni, salvo le convocazioni straordinarie. A metà del periodo intercorrente tra due Congressi ha luogo l'assemblea generale dei quadri delle Organizzazioni categoriali e territoriali per l'esame dell'andamento dell'attività della Organizzazione.

La periodicità dei Congressi di Federazione Nazionale e delle loro organizzazioni territoriali è fissata dai rispettivi statuti.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

- a) dal Consiglio Generale a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
- b) da 1/3 dei soci, i quali firmano la richiesta a mezzo dei sindacati regionali di categoria. Le Unioni Sindacali Regionali sono responsabili della autenticità delle firme. Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.

*Art. 14* — Il Congresso Confederale è composto dai delegati eletti nei congressi delle rispettive Organizzazioni di categoria e territoriali. Nella composizione si deve realizzare la pariteticità tra i rappresentanti delle Organizzazioni di categoria e quelli delle Organizzazioni territoriali.

Partecipano inoltre, con il solo diritto di parola, in quanto non delegati, i membri uscenti e i subentranti a qualsiasi titolo nel Consiglio Generale.

*Art. 15* — Partecipano al Congresso Confederale le Federazioni di categoria ed organismi simili e le Unioni Sindacali Regionali che sono in regola con il tesseramento Confederale.

*Art. 16* — L'ordine del giorno del Congresso Confederale è fissato dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria Confederale e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

*Art. 17* — Il Congresso Confederale fissa l'indirizzo generale della Confederazione ed in particolare si pronuncia sulla relazione morale e finanziaria; elegge i membri elettivi del Consiglio Generale.

Le decisioni del Congresso, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

### *Il Consiglio Generale*

*Art. 18* — Il Consiglio Generale è l'organo deliberante della Confederazione tra un Congresso e l'altro; esso si riunisce almeno due volte l'anno ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso.

Elegge nel suo seno: prima la Segreteria Confederale, poi il Comitato Esecutivo.

Ad esso spetta inoltre il compito di convocare il Congresso in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio, ed in sessione straordinaria. Esamina ed approva le proposte contenute nella relazione che la Segreteria Confederale sottoporrà al Congresso, nonché il bilancio della Confederazione.

Convalida le ammissioni e le radiazioni di cui all'art. 6 e delibera sui ricorsi di cui all'art. 21. Emanava il Regolamento della Confederazione. Pronuncia le radiazioni di cui all'art. 8.

Le decisioni del Consiglio Generale, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

*Art. 19* — Il Consiglio Generale è normalmente convocato dall'Esecutivo su proposta della Segreteria e straordinariamente a richiesta di un terzo dei suoi membri o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo

In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria Confederale.

*Art. 20* — Il Consiglio Generale è così costituito:

a) da un rappresentante per ogni Federazione Nazionale di categoria o organismo simile nella persona del dirigente responsabile, comunque denominato;

b) da rappresentanti per ogni Federazione Nazionale di categoria o organismi similari.

I rappresentanti categoriali nel Consiglio Generale Confederale sono stabiliti nel numero di 34. Il riparto tra le categorie risulta dal numero dei quozienti, necessari per l'elezione di ciascun rappresentante, contenuto nel numero complessivo di iscritti ad ogni categoria nell'anno valido per il Congresso. Il quoziente si ottiene dividendo il numero complessivo di iscritti alla CISL nell'anno valido per il Congresso per il numero dei posti a disposizione nel Consiglio Generale (34 per le Federazioni di categoria ed organismi similari). I posti non coperti dai quozienti interi vengono assegnati alle categorie con i resti maggiori;

c) da un rappresentante per ogni Regione, o provincia a statuto autonomo, nella persona del dirigente responsabile comunque denominato;

d) da rappresentanti per ogni regione, o provincia a statuto autonomo.

I rappresentanti regionali nel Consiglio Generale sono stabiliti nel numero di 41. Il riparto fra le varie regioni si ottiene con lo stesso meccanismo di cui alla lettera b);

e) da 66 membri eletti dal Congresso; possono essere eletti tutti i soci della CISL, tranne coloro che sono già componenti a norma delle lettere a) b) c) d) del presente articolo;

f) dai presidenti di Enti della CISL (CeNaSCA - IAL - ETSI - INAS) eletti dal Consiglio Generale nella prima sessione successiva al Congresso.

I rappresentanti di cui alle lettere b) e d) sono eletti dai rispettivi Consigli Generali di Federazione Nazionale di categoria od organismo similare e dai rispettivi Consigli Regionali e possono essere revocati e sostituiti durante la vigenza del mandato.

In caso di vacanza tra i membri del Consiglio Generale eletti dal Congresso, questa sarà ricoperta da colui che in sede di congresso riportò in graduatoria maggiore numero di voti dopo l'ultimo eletto.

Il Consiglio Generale può articolarsi in Commissioni di lavoro aperte anche alla partecipazione di non membri del Consiglio su specifici progetti relativi alla politica economica, contrattuale, organizzativa, e dotate dei poteri indispensabili per il compimento del mandato loro affidato.

### *Il Comitato Esecutivo*

*Art. 21* — Il Comitato Esecutivo è l'organo competente per l'attuazione degli indirizzi di massima definiti dal Consiglio Generale. Delibera le ammissioni delle organizzazioni.

E' competente a decidere sui conflitti tra Unioni, tra queste e le Federazioni.

E' competente a decidere secondo le procedure di cui al regolamento e con la maggioranza dei due terzi dei presenti sulle sanzioni disciplinari che riguardano dirigenti sindacali membri del Consiglio Generale Confederale.

In questi casi è competente a giudicare in seconda istanza lo stesso Consiglio Generale Confederale. Le sanzioni sono le stesse che commina il Collegio Probivirale confederale, che resta comunque competente a condurre la fase istruttoria. Per tutti gli altri dirigenti e per gli operatori sindacali, oltre che per i soci, le sanzioni disciplinari restano di competenza dei Collegi dei Probiviri.

Decide in materia di inquadramento dei sindacati e delle Federazioni di categoria, nonché delle loro operazioni di riagggregazione.

Contro tali deliberazioni è ammesso ricorso al Consiglio Generale entro trenta giorni dalla comunicazione.

Approva il bilancio della Confederazione. Approva i bilanci preventivi annuali e consuntivi di competenza della Confederazione. Ratifica i bilanci degli Enti CISL, approva gli statuti e la relazione morale degli Enti medesimi.

Convoca con deliberazione a maggioranza semplice il Consiglio Generale, fissandone l'o.d.g.

Nomina il direttore del periodico ufficiale della Confederazione «Conquiste del Lavoro».

Esso si riunisce almeno ogni due mesi ed è convocato dalla Segreteria Confederale o su richiesta di almeno un terzo dei componenti l'Esecutivo stesso. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale.

Le decisioni del Comitato Esecutivo, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

*Art. 22* — Il Comitato Esecutivo è composto:

- a) da cinquanta membri eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno;
- b) dai componenti la Segreteria Confederale.

### *La Segreteria Confederale*

*Art. 23* — La Segreteria Confederale è composta:

- a) dal Segretario Generale;
- b) dal Segretario Generale Aggiunto;
- c) da Segretari;
- d) da Vice Segretari;

eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno in successive e separate votazioni.

Il Consiglio Generale fissa il numero dei Segretari e dei Vice Segretari secondo le esigenze funzionali.

*Art. 24* — La Segreteria Confederale rappresenta la Confederazione nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Confederazione stessa, attuando le decisioni dei superiori organi deliberanti.

Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori organi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Confederazione.

Costituisce un settore specifico di attività confederale, da attribuire alla responsabilità di un Segretario Confederale, quello relativo all'Amministrazione del patrimonio della Confederazione e di ogni altra attività economica e finanziaria comunque promossa o gestita nell'interesse della Confederazione.

La Segreteria Confederale predispone per il Congresso la relazione morale della confederazione ed il bilancio da sottoporre al Consiglio Generale secondo quanto previsto dall'art. 18.

Essa interviene a comporre ogni conflitto insorgente tra le Organizzazioni aderenti.

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della Confederazione; il Segretario Generale Aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti.

I Segretari hanno la responsabilità di settori di attività confederale: i Vice Segretari coadiuvano i Segretari e li sostituiscono.

### *Il Collegio dei Sindaci*

*Art. 25* — Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo ed adempie alle sue funzioni a norma degli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo; a mezzo del suo presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo sia al Consiglio Generale e risponde della sua azione dinanzi al Congresso.

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio Generale nella sua prima riunione dopo lo svolgimento del Congresso a maggioranza di 2/3 dei presenti senza possibilità di revoca durante il periodo del mandato ricevuto.

Nella votazione si esprimono tante preferenze per quanti sono i membri da eleggere.

Qualora, dopo due votazioni, non si raggiunga, per tutti i membri da eleggere, il quorum richiesto, si procede a una successiva votazione per tutti i membri da eleggere, a maggioranza semplice, esprimendosi un numero di preferenze pari a 2/3 dei membri. I sindaci non possono far parte di organi deliberanti della propria struttura. E' inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un organismo con quella di Sindaco di un altro organismo.

### *I Collegi dei Proviviri*

*Art. 26* — I Collegi dei Proviviri della Confederazione, delle Organizzazioni categoriali nazionali direttamente affiliate alla CISL, delle Unioni Sindacali Regionali sono organi di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

Essi hanno il compito di decidere previa adeguate istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento e sulle vertenze elettorali, oltre che di dirimere le controversie, i conflitti tra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.

I Collegi dei Proviviri sono inoltre competenti a pronunciare, entro il termine perentorio di 15 giorni, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali.

*Art. 27* — Sono competenti in prima istanza:

a) per i conflitti interni alle singole categorie i Collegi dei Proviviri delle Federazioni Nazionali e dei Sindacati Nazionali di prima affiliazione;

b) per tutti gli altri casi i Collegi dei Proviviri delle Unioni Sindacali Regionali, salvo quelli in cui è competente a decidere in prima istanza il Collegio Confederale. Oltre ai compiti previsti per i collegi categoriali od Unionali, il Collegio Confederale dei Proviviri decide in seconda ed ultima istanza sui ricorsi contro deliberazioni dei collegi suddetti.

*Art. 28* — I Collegi dei Proviviri sono composti ciascuno da cinque membri, eletti dal Consiglio Generale nella sua riunione dopo lo svolgimento del Congresso a maggioranza di 2/3 dei presenti, senza possibilità di revoca durante il periodo del mandato ricevuto. Nella votazione si esprimono tante preferenze quanti sono i membri da eleggere. Qualora dopo due votazioni non si raggiunga, per tutti i membri da eleggere, il quorum richiesto, si procede ad una successiva votazione, per tutti i membri da eleggere, a maggioranza semplice, esprimendosi un numero di preferenze pari a 2/3 dei membri.

I proviviri non possono far parte di organi deliberanti. E' incompatibile anche la carica di proviviro di un organismo con quella di proviviro di un altro.

*Art. 29* — I ricorsi ai collegi dei Probiviri, sia di categoria che di Unione, debbono pervenire entro il termine perentorio di quindici giorni dall'evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di due mesi dalla presentazione. Il ricorso al Collegio Confederale dei Probiviri deve pervenire entro il termine perentorio di un mese dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia dei Collegi Probivirali di Federazione e di Unione.

*Art. 30* — I Collegi emettono:

- a) ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
- b) lodi decisori del merito delle controversie.

A tutte le parti va inoltre notificata a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità copia del ricorso avanti ai Collegi.

I lodi dei Collegi debbono essere motivati. Sono comunicati alle parti a cura del Presidente, ed hanno immediato valore esecutivo per le strutture e i soci cui essi si riferiscono.

*Art. 31* — I Collegi dei Probiviri sono competenti ad irrogare sanzioni di natura disciplinare a tutti i soci, salvo i dirigenti di cui all'art. 21, terzo comma.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la sospensione da tre a dodici mesi, con destituzione da eventuali cariche;
- l'espulsione.

I provvedimenti di natura commissariale sono di competenza degli organi esecutivi, ma per essi è richiesta la ratifica del competente Collegio dei Probiviri.

#### Capitolo IV - La struttura regionale

*Art. 32* — In ogni regione è costituita l'Unione Sindacale Regionale.

*Art. 33* — Sono Organi dell'Unione Sindacale Regionale:

- a) il Congresso Regionale;
- b) il Consiglio Regionale;
- c) il Comitato Esecutivo Regionale;
- d) la Segreteria Regionale;
- e) il Collegio dei Sindaci;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Le competenze e le modalità di funzionamento di tali organi sono stabilite dai rispettivi statuti Regionali.

## Capitolo V - Incompatibilità tra le cariche

*Art. 34* — Le cariche di membro della Segreteria Confederale, della Segreteria Nazionale di Federazione o di organismo similare, della Segreteria di Unione, di Presidente Nazionale di Ente della CISL sono incompatibili tra di loro.

La carica di membro della Segreteria di Unione Regionale è incompatibile, se a pieno tempo, con cariche di segreteria di struttura sub-regionale, ed incompatibile comunque con le altre cariche di cui al precedente comma.

Per affermare l'assoluta autonomia della CISL nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle Associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale, delle Assemblee legislative e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabiliti con le cariche direttive ed esecutive, di sindaco e di probiviro della Confederazione a qualsiasi livello le seguenti incompatibilità:

- a) incarichi di Governo, Giunta Regionale, provinciale e comunale;
- b) candidature alle Assemblee legislative nazionali (Camera e Senato), regionali ed ai Consigli provinciali e comunali;
- c) incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali e comunali dei Partiti, movimenti e formazioni politiche ed Associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

I comitati Esecutivi ai vari livelli (confederale, federale, unionale di regione e sub-regionali) sono competenti a designare i rappresentanti dell'Organizzazione in enti ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale, avuta presente la esigenza da assicurare:

- a) la massima funzionalità degli organi sindacali;
- b) il più alto grado di rappresentatività e di competenza;
- c) la piena autonomia del sindacato;

sono competenti a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

*Art. 35* — I soci, con requisiti previsti dai singoli statuti e regolamenti, possono accedere alle cariche direttive della Confederazione, delle Unioni Sindacali Regionali, sub-regionali e delle Federazioni Nazionali alla sola condizione di avere un'anzianità di associazione di almeno due anni

Le Unioni Regionali, sub-regionali e le Federazioni Nazionali potranno stabilire, nei rispettivi statuti, limiti temporali di anzianità di associazione inferiori a quanto previsto nel precedente comma per l'accesso dei soci alle cariche direttive delle rispettive strutture periferiche. Nel caso in cui nei suddetti statuti non sia indicato tale limite temporale, vale quello previsto al primo comma del presente articolo.

*Art. 36* — Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro quindici giorni dalla elezione alle cariche successive, pena la decadenza da queste ultime. Chi viene eletto a cariche di partito incompatibili con la carica sindacale deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro quindici giorni dalla elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Il candidato alle assemblee e consigli di cui alla lettera b) del terzo comma dell'art. 34 deve presentare le proprie dimissioni dalle cariche sindacali all'atto dell'accettazione della candidatura.

I dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'art. 34 decadono dalle cariche sindacali.

Le decadenze sono dichiarate dalle Segreterie competenti per territorio.

*Art. 37* — Qualora un membro di diritto del Consiglio Generale venga eletto componente la Segreteria Confederale ed opti per quest'ultima carica, rimarrà membro del Consiglio Generale.

## Capitolo VI - Gestioni straordinarie

*Art. 38* — Nel caso di gravi e ripetute violazioni dello Statuto Confederale, di mancato rispetto di decisioni di organi confederali su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive e confederali da parte di organi delle federazioni nazionali di categoria od organismi similari il Comitato Esecutivo della Confederazione, a maggioranza di 2/3 dei presenti può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un Commissario.

Analoghi provvedimenti motivati possono essere adottati con identica procedura dal Comitato Esecutivo della Confederazione nei confronti delle Unioni Sindacali Regionali e sub-regionali sia per i motivi di cui al precedente comma che nel caso di grave inefficienza della struttura stessa.

Negli stessi casi di cui al primo comma il Comitato Esecutivo può con la stessa procedura disporre la sospensione delle rappresentanze di strutture categoriali o territoriali dal diritto di partecipazione agli organismi confederali (ai vari livelli territoriali) di cui facciano parte. La durata massima di sospensione è di mesi quattro.

I provvedimenti sono immediatamente esecutivi e vanno contemporaneamente trasmessi al Collegio confederale dei Proviviri, il quale deve provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro il termine equivale a ratifica.

*Art. 39* — Il Commissario deve provvedere al suo mandato ed a promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli organi democratici entro il termine fissato dal Comitato Esecutivo, che non può comunque superare i sei mesi.

Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli organi, il Commissario può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre tre mesi.

*Art. 40* — Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all'art. 38 può essere nominato un commissario « ad acta » per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

*Art. 41* — Analoghi provvedimenti motivati possono essere decisi a

norma dei rispettivi statuti dai Comitati Esecutivi delle Federazioni Nazionali di categoria ed organismi similari.

*Art. 42* — Allorché un organismo di Federazione o di Unioni risulti carente di uno o più dirigenti e gli organismi stessi ritengono di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie loro proprie, gli stessi possono chiedere alla Confederazione che venga loro inviato un reggente che può essere estraneo all'organismo o anche alla categoria di cui trattasi.

La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'organismo sia nelle condizioni di eleggere il dirigente secondo le procedure statutarie e comunque di intesa con la Confederazione.

*Art. 43* — Analoghe norme valgono per le Federazioni o Sindacati Nazionali di categoria.

## Capitolo VII - Il coordinamento

*Art. 44* — Gli organismi orizzontali ai rispettivi livelli (confederali e unionali) sono competenti a coordinare l'azione organizzativa e sindacale delle federazioni o organismi similari.

A tale scopo essi solleciteranno il più ampio scambio di informazioni tra le varie strutture verticali e favoriranno il loro incontro promuovendo riunioni settoriali o comunque intercategoriale al fine di armonizzare le singole posizioni.

Di ogni azione sindacale categoriale deve essere data informazione ai competenti organismi territoriali.

Agli stessi spetta in via esclusiva il potere di deliberare azioni di sciopero intercategoriale, settoriale o generale.

*Art. 45* — Per le azioni sindacali che riguardino anche singole categorie di settori pubblici, di servizi essenziali, di servizi previdenziali ed assistenziali e che debbano culminare in scioperi a livello nazionale, regionale, sub-regionale il cui svolgimento sia tale da pregiudicare il funzionamento dei servizi stessi ai fini delle necessità collettive, deve essere sentito il preventivo parere della rispettiva Segreteria Confederale, unionale di regione, unionale sub-regionale competente per territorio.

In caso di parere difforme la decisione in materia spetta al Comitato Esecutivo competente territorialmente che si riunirà congiuntamente alla Segreteria della categoria interessata.

*Art. 46* — Le strutture orizzontali possono assumere, d'intesa con gli organismi nazionali competenti e solo in caso di carenza locale, le necessarie iniziative di pertinenza verticale per promuovere la costituzione o ricostituzione degli organismi categoriali del corrispondente livello territoriale e devono assistenza diretta laddove manchi l'apporto categoriale.

Gli organi delle strutture orizzontali ai vari livelli inoltre possono procedere alla convocazione degli organi delle strutture verticali del corrispondente livello territoriale con diritto di parola alle riunioni medesime.

## Capitolo VIII - Finanza

*Art. 47* — L'adesione alla CISL si realizza a mezzo di una quota contributiva annua, in misura percentuale sulla retribuzione, che comprende anche il costo della tessera. Sulla base di tale quota, che viene fissata dai competenti organi confederali, la Confederazione rilascerà la tessera, che è obbligatoria per tutti gli aderenti a qualsiasi categoria o professione appartengano.

*Art. 48* — La tessera viene emessa dalla Confederazione e non è consentito ad alcuna Organizzazione aderente o dipendente stamparne esemplari simili o sostitutivi, anche se provvisori. La tessera costituisce l'unico documento della adesione del lavoratore alla Organizzazione sindacale. Il periodo di validità della tessera è fissato dal Comitato Esecutivo confederale. La tessera deve essere completata all'atto del rilascio all'aderente, con l'emblema di categoria.

*Art. 49* — Per garantire il sostegno confederale ed assicurare la funzionalità delle strutture attraverso un'equa ripartizione delle risorse è costituita una Cassa Confederale di solidarietà, attraverso una aliquota percentuale sul contributo degli associati.

## Capitolo IX - Patrimonio

*Art. 50* — Il patrimonio della Confederazione è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, al centro o alla periferia (nella sede della Confederazione, presso le Federazioni di categoria o presso le Unioni Sindacali).

Finché dura la Confederazione, i singoli associati o gruppi di associati o le associazioni ad essa aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

*Art. 51* — La Confederazione risponde di fronte ai terzi ed all'Autorità Giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario Confederale che presiede al settore relativo all'Amministrazione.

*Art. 52* — Le organizzazioni categoriali e territoriali o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque o non potranno per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto dell'adesione o della dipendenza dalla confederazione chiedere di essere sollevate dalla stessa.

*Art. 53* — Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Confederazione a favore delle organizzazioni categoriali o territoriali, o dei loro associati costituiscono normale attività di assistenza propria della Confederazione senza assunzione di corresponsabilità.

Le unioni regionali hanno facoltà di verifica dei bilanci delle unioni sub-regionali.

## Capitolo X - Enti della CISL

*Art. 54* — Gli Enti della CISL, istituiti come strumenti operativi specifici per taluni settori di attività, sono: l'INAS per la Previdenza e l'Assistenza Sociale, lo IAL per la Formazione Professionale, l'ETSI per il Turismo, il Tempo Libero e la Cultura Popolare, il CeNaSCA per la Cooperazione e le altre forme di Associazione e di Gruppo.

Gli Enti espletano la loro attività in attuazione delle politiche e delle scelte di indirizzo indicate dalla CISL, e articolano le proprie strutture a livello regionale.

I Presidenti Regionali degli Enti sono eletti nel proprio seno dai Consigli Generali delle Unioni Sindacali Regionali della CISL, secondo le modalità previste negli Statuti delle Unioni medesime.

Il Consiglio Generale della CISL elegge le Presidenze Nazionali dell'INAS, dello IAL, dell'ETSI e del CeNaSCA, e nomina i membri dei Consigli Direttivi dei quattro Enti. I Consigli Direttivi saranno composti dalle Presidenze Nazionali degli Enti, dai Presidenti Regionali e da una rappresentanza degli operatori che svolgono nei medesimi una loro attività. Possono essere integrati con altre forme di rappresentanza secondo le modalità stabilite nei rispettivi statuti.

Il Comitato Esecutivo della CISL approva gli Statuti degli Enti su proposta dei rispettivi organi, discute e ratifica i bilanci preventivi e consuntivi approvati dagli organi competenti di ciascun Ente ed approva la relazione annuale sulla gestione dei medesimi. I componenti il Collegio Confederale dei Sindaci costituiscono il Collegio dei sindaci di ciascuno degli Enti.

## Capitolo XI - Scioglimento della Confederazione e modificazione dello Statuto

*Art. 55* — Le modifiche allo Statuto Confederale possono essere proposte soltanto dalle Federazioni nazionali di categoria od organismi similari e dalle Unioni Provinciali, Regionali e Comprensoriali su deliberazioni dei propri organi direttivi.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla Segreteria Confederale almeno venti giorni prima della convocazione del Congresso Confederale. Possono essere proposte fin dalla riunione del Consiglio Generale che procede alla convocazione del Congresso.

Sul merito delle proposte e sulla loro presentazione al Congresso Confederale decide il Consiglio Generale appositamente convocato entro i dieci giorni precedenti il Congresso.

Vengono proposte al Congresso le modifiche approvate dal Consiglio Generale, esponendo anche il parere delle minoranze.

Il Congresso Confederale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di 2/3 dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

*Art. 56* — Lo scioglimento della Confederazione pu essere pronunciato solamente dal Congresso Confederale a maggioranza di 3/4 dei voti rappresentati. In caso di scioglimento, il Congresso Confederale delibera la destinazione ed impiego del patrimonio della Confederazione.

## Capitolo XII - Adeguamenti statutari

*Art. 57* — Le Federazioni di categoria od organismi similari e le Unioni Sindacali Provinciali dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Statuto e provvedere di conseguenza ad adeguare ad esse i propri Statuti: le norme contrastanti sono nulle.

La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio Confederale dei Proviviri.

### *Norma transitoria n. 1*

Le Unioni Sindacali Provinciali restano strutture territoriali della CISL durante il tempo necessario alla progressiva realizzazione e generalizzazione delle Unioni Comprensoriali; nella fase transitoria le Unioni Provinciali avranno anche la funzione di collaborare con la Confederazione e le Unioni Regionali alla promozione e alla attività delle Unioni Comprensoriali.

### *Norma transitoria n. 2*

Sono valide le delibere relative alla composizione del Consiglio Generale Confederale assunte precedentemente alla approvazione delle attuali modifiche statutarie sulla stessa materia in conformità alle modifiche stesse.

### *Norma transitoria n. 3*

In sede di prima applicazione della norma di cui alla lettera « b » dello art. 20 tutte le strutture manterranno almeno il numero dei rappresentanti previsto dallo Statuto approvato dal VII Congresso Confederale.

I rappresentanti che rimangono nel Consiglio Generale in applicazione della presente norma transitoria sono aggiuntivi rispetto al numero complessivo (trentaquattro) previsto nella procedura di cui alla lettera « b » dell'art. 20.